

3339867604

Danno 2001

R.G. 3419 /2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
II SEZIONE CIVILE

1465
18 APR 2007
1732
N° 979 A

in persona del
GIUDICE ISTRUTTORE Dott. Latella Angela,
in funzione di *Giudice Unico,*
ha pronunciato la seguente

Risarcimento
danni

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3419 /2003 promossa da:

SPACCINI MARINA (SPCMRN48C63L424B), elettivamente domiciliata presso lo studio in Salita S. Viale, 5/2 S n. 16128 GENOVA (GE -) dell'avv. VANO Marcò (C.F. VNDMRC68H01D969H) che la/lo rappresenta e difende;

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (), in persona del Ministro pro tempore -difeso ed elettivamente domiciliato per legge presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO (C.F.) in VIA B. PARTIGIANE 2 n. 16100 GENOVA (GE -);

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'Attrice:

- come in atto di citazione e cioè: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis relectis,
- accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica all'origine dei danni subiti dalla signora Marina Spaccini, e per l'effetto,
- condannarlo al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali, non patrimoniali, esistenziali, subiti e subendi dalla conchiudente in conseguenza dei fatti

Handwritten signature

di cui narrativa mediante il pagamento della somma che allo stato si quantifica in Euro 100.000,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA di legge."

Per il Convenuto:

come in comparsa di costituzione e risposta e cioè: "Chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale GI designato voglia integralmente respingere la domanda attrice in quanto infondata.

Vinte le spese nei termini di tariffa."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 27/2/2003, Spaccini Marina esponeva: -di essere pacifista convinta ed impegnata, tanto da aver lavorato (è medico pediatra in Trieste) per quattro anni in due ospedali missionari del Kenia e da partecipare alle manifestazioni organizzate contro ogni forma di violenza, in particolare a quelle promosse dalla "rete Lilliput"; -che venerdì 20/7/2001 partecipava alla manifestazione regolarmente autorizzata, indetta dalla "rete Lilliput" nell'ambito delle manifestazioni organizzate a margine del vertice dei G8; -che l'assembramento dei manifestanti facenti capo a tale rete pacifista era previsto in piazza Manin da dove sarebbe partito il corteo che avrebbe seguito il percorso autorizzato dalle autorità; -che alle 14.00, quando già parte dei manifestanti si trovava in via Assarotti, gli organizzatori avevano avvertito che non era possibile proseguire il corteo a causa dei violenti scontri in atto in diverse zone della città; -che essa esponente insieme alle altre persone che si trovavano in via Assarotti erano arretrati in piazza Manin, fermandosi ivi; -che dopo circa trenta minuti un gruppo di ragazzi appartenenti, come evidenziato dall'abbigliamento, ai black block, ai quali era stata attribuita, secondo le voci, la responsabilità dei disordini, proveniva da via Montaldo con l'evidente intento di raggiungere via Assarotti, passando attraverso piazza Manin, occupata dai pacifisti; -che i manifestanti pacifisti, fra cui l'esponente, si erano disposti in più file, con le mani dipinte di bianco alzate ed urlando "non violenza, non violenza!" per impedire il passaggio dei black block; -che questi ultimi resisi conto di non poter oltrepassare lo sbarramento avevano cambiato direzione, correndo verso Corso Armellini; -che immediatamente dopo erano giunti, nello stesso punto ove era stato operato lo sbarramento, un gruppo di poliziotti in asset-

to antisommossa seguiti da numerosi automezzi, che dopo essersi fermati per pochi attimi, avevano cominciato un fitto lancio di lacrimogeni in direzione dell'assembramento della rete Lilliput, invece di inseguire i black block; -che al lancio dei lacrimogeni era seguita la carica indiscriminata e violentissima nei confronti di coloro che non erano riusciti a mettersi al riparo, tra cui essa esponente che aveva ricevuto una violenta manganellata al capo da parte di uno degli agenti, senza riuscire ad identificarlo, stante il travisamento dei rappresentanti delle forze di polizia intervenute; -che sia il lancio di lacrimogeni che la carica non erano stati preavvertiti né era stato intimato ai dimostranti di disperdersi; -che essa Spaccini, nonostante il turbamento provocato non tanto dalla pur non lieve ferita, quanto per la "delusione e lo smarrimento provocato dall'aggressione gratuita, ingiustificata e violentissima delle Forze dell'Ordine nei confronti di persone che fino a poco prima avevano evitato gli scontri", si era adoperata per medicare una persona ferita in modo preoccupante, come raffigurato sulla copertina della rivista "Diario", supplemento al n. 31 del 3/8/2001; -che a seguito della carica indiscriminata della polizia erano rimaste ferite numerose persone, tra cui alcuni parlamentari; -che risultava la responsabilità del Ministero, essendo stati i danni provocati da un agente della Polizia di Stato, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni di ordine pubblico e che l'impossibilità di identificare personalmente l'agente responsabile delle lesioni non poteva pregiudicare il diritto di essa esponente al risarcimento, alla luce di quanto prevede l'art. 28 della Costituzione; -che essa esponente aveva subito un danno biologico, quantificabile in 7 giorni di invalidità temporanea al 50% e ulteriori 14 giorni al 25%; -che oltre ai danni fisici, essa attrice aveva diritto a vedersi risarciti una serie di danni non patrimoniali ed in particolare il danno morale, che non si limiti ad una percentuale forfetaria del danno biologico, ed il danno esistenziale.

Tanto premesso, Spaccini Marina conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero all'origine dei danni subiti dalla signora Marina Spaccini, e per l'effetto, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali, non patrimoniali, esistenziali, subiti e subendi dalla conchiudente in conseguenza dei fatti di cui in narrativa mediante il pagamento della somma che allo stato si quan-



tifica in Euro 100.000,00, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi.

Si costituiva ritualmente, con deposito di comparsa di risposta, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, sostenendo che contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la manifestazione doveva consistere solo in un presidio statico di Piazza Manin, con conseguente divieto di qualsiasi altra forma di manifestazione. Quel giorno, proseguiva l'Avvocatura, le Forze dell'Ordine avevano dovuto fronteggiare alcuni tentativi di sfondamento delle zone c.d. rosse, ed alle h. 15.09 il COT aveva segnalato ad un funzionario che si trovava nella posizione migliore per l'intervento in piazza Manin la presenza di persone armate di bastoni ed aveva sollecitato un intervento. Il gruppo intervenuto proveniente da corso Montegrappa, schieratosi all'altezza dei due archi a causa di una barricata di cassonetti incendiati, dai quali scaturiva una densa coltre di fumo tossico, era stato immediatamente aggredito da un folto lancio di bottiglie molotov, sassi, oggetti contundenti e bottiglie da parte di individui per lo più con il volto travisato. A scopo di difesa erano stati, quindi, lanciati lacrimogeni per disperdere il gruppo degli aggressori e successivamente era stato posto in essere l'intervento del contingente per ripristinare l'ordine pubblico gravemente posto in pericolo. Le conseguenze negative di tale intervento rientravano nell'immisarcibilità sancita e mai abolita di cui all'art. 7 TULPS n. 773/1931.

Espletati gli incumbenti rito, depositate dalle parti le memorie previste e richieste, espletate le prove orali dedotte ed ammesse, all'udienza del 10/11/2006 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed alla scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'istruttoria espletata appare ampiamente provata la domanda attorea, ferma la diversa valutazione in ordine al quantum riconoscibile.

Esaminando, in primo luogo, le varie deposizioni testimoniali, corredate dalla documentazione anche fotografica e dai filmati prodotti ed acquisiti, emerge come accertata in tutta la sua drammaticità l'aggressione subita dalla Spaccini ad opera di un appartenente alle forze dell'ordine. Il teste Braggio ha riferito di aver visto il giorno dei fatti di piazza Manin una persona che successivamente ha riconosciuto

per la donna raffigurata nella fotografia pubblicata nella rivista "Diario" picchiata da poliziotti, mentre era china, di aver vista poi, dopo che il fumo creato dai fumogeni si era diradato, la stessa donna con la maglietta bianca insanguinata, seduta su una panchina tenersi la testa con una garza ed una dottoressa del Social Forum che la soccorreva. Il teste Saroldi ha ricordato la maglietta bianca della Spaccini sporca di sangue. Il teste Arcari, il fotoreporter, commentando le eloquenti foto da lui scattate in occasione degli eventi di cui si tratta, ha evidenziato la ferita della Spaccini sulla testa e la maglietta sporca di sangue. La teste Nicoletta, medico del G.S.F., ha riferito di essere stata chiamata in piazza Manin in quanto, dopo le cariche della polizia, vi erano dei feriti e che, giunta sul posto, tra gli altri feriti, aveva visto la Spaccini con una ferita lacero-contusa molto estesa "circa 10 cm tra il vertice e la fronte". Riferisce la teste che l'odierna attrice, visibilmente agitata ma non confusa, le aveva detto di essere stata colpita durante una carica della polizia da uno o più agenti; precisa, quindi la Nicoletta, di non ricordare bene il caso poiché nella piazza vi erano molte persone ferite che affermavano di essere state colpite da uno o più agenti.

Se risulta chiaramente che la Spaccini sia stata oggetto di un atto di violenza da parte di un appartenente alle forze di polizia, sia per quello che i testi concordemente dichiarano di aver visto sia per le sue immediate dichiarazioni, nella concitazione del momento, proprio a chi le stava prestando i primi soccorsi, non si può neppure porre in dubbio che non si sia trattato né di un'iniziativa isolata, di un qualche autonomo eccesso da parte di qualche agente, né di un fatale inconveniente durante una legittima operazione di polizia volta a riportare l'ordine pubblico gravemente messo in pericolo.

Significativo il fatto che nonostante le tesi dell'Amministrazione, siano stati tratti in arresto solo due persone, per le quali, come documentalmente provato dalla difesa di parte attrice, è stata richiesta dal Pubblico Ministero l'archiviazione, con affermazione di dubbi sulla veridicità dei verbali redatti.

Inoltre, ancora una volta, le deposizioni testimoniali, le fotografie ed i filmati sono stati illuminanti. Nel filmato e nei fotogrammi ripresi dal teste Arcari si vedono ammanettare persone vestite normalmente, più poliziotti colpire con i manganelli una persona a terra, inerme. La stessa Spaccini è una persona di cinquant'anni, di cui giustamente la difesa attorea sottolinea l'aspetto mite. Si è già ricordato come

S

la teste Nicoletta abbia raccontato di aver trovato molti feriti in piazza Manin, gente vestita normalmente. Il teste Arcari ha raccontato di aver visto una ragazza con in mano uno spazzolone, vestita da donna delle pulizie, colpita da quattro o cinque poliziotti e di averla fotografata (il documento è stato acquisito agli atti). Ha riferito di aver visto un ragazzo completamente insanguinato in volto ed ancora un gruppo di poliziotti in mezzo alla piazza sferrare un colpo di manganello sulla testa di un ragazzo che era uscito dalla folla con le mani alzate, urlando di andarsene in quanto erano solo pacifisti. Alessandro Braggio ha raccontato che i poliziotti hanno iniziato ad avanzare e picchiare le persone presenti, che non erano travestite né avevano atteggiamenti aggressivi. Infine, la teste Lidia Cuffini, nata nel 1937, ha riferito di aver assistito alla manifestazione che era assolutamente pacifica ed allegra, ma di aver sentito dire, ad un certo momento, dell'arrivo di anarchici e di essere perciò risalita verso piazza Manin, da dove si era rifugiata in corso Armentini, per la confusione e tensione ivi esistente. Ha affermato, poi, di aver visto poliziotti bastonare ferocemente persone con le mani alzate ed inermi come lei. Ha precisato di non essere stata picchiata perché si era nascosta dietro le auto. Le dichiarazioni dei testi indotti da parte convenuta non sembrano scalfire questo quadro probatorio. Sono tutti funzionari appartenenti all'amministrazione convenuta, coinvolti nelle operazioni durante le quali si sono svolti i fatti oggetto di causa, per cui se a stretto rigore si può negare l'incapacità a testimoniare, tuttavia la loro attendibilità appare alquanto limitata, proprio per il coinvolgimento personale, per il dovere di obbedire agli ordini che venivano diramati dal COT, in situazioni, comunque, di particolare concitazione per la necessità di dover garantire l'ordine pubblico in un'occasione di grandi proporzioni per la presenza di capi di Stato o di personalità di grande prestigio politico.

In tutto ciò è difficile distinguere quanto informazioni non del tutto corrette o mal interpretate, da un lato, ed il timore di non riuscire a fronteggiare un nemico forse immaginato potente, dall'altro, abbiano inciso nelle discutibili iniziative assunte da coloro che dovevano solo eseguire degli ordini. Tutto depone, comunque, per una grande confusione organizzativa dell'evento.

E' certo difficile collegare logicamente le frasi: "l'ordine ricevuto era solo di caricare e disperdere gli aggressori, oltre che di arrestarli." e "Gli aggressori erano diverse decine...", con l'affermazione: "Sono stati arrestati solo due ragazzi che non

erano feriti." (teste Re). Né il dott. Maccarone, né il dott. Bonanno ricordano lanci di bottiglie molotov. I testi Re, Maccarone e Bonanno riferiscono di aver visto al loro arrivo solo aggressori che lanciavano contro la polizia sassi e oggetti vari e che per tale ragione era stata disposta la carica. Il teste Maccarone sostiene di aver visto in piazza Manin "molta gente travisata e vestita di nero."

Tale racconto contrasta notevolmente con quello di testi, come ad es. il fotoreporter o la Cuffini, la cui attendibilità non appare dubitabile. Questi ultimi hanno visto i poliziotti rivolgersi verso gente normale, mentre i black block si dirigevano da altre parti.

Una volta accertata l'illiceità del comportamento posto in essere nell'esercizio delle loro mansioni da personale appartenente alle forze dell'ordine, viene coinvolta la pubblica amministrazione a cui gli agenti fanno capo, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione.

La CTU espletata nel corso del giudizio ha evidenziato che la ferita lamentata dall'attrice, documentata dai certificati dell'Ospedale S. Martino, ha accertato che l'esito cicatriziale è compatibile con un mezzo di consistenza duro-elastica e superficie snussa. Sussiste, dunque, compatibilità tra le lesioni e un colpo inferto con manganello.

Poiché il fatto illecito commesso ai danni dell'attrice integra fattispecie criminose, sono risarcibili, oltre al danno biologico, anche i danni morali, ravvisabili nel temporaneo perturbamento causato dalla gratuita aggressione subita proprio da parte di chi ha il dovere di tutelare l'incolumità dei cittadini, nonché il danno esistenziale quale compromissione di attività realizzatrici della persona, nella specie ravvisabile proprio dalla difficoltà di rapportarsi con l'Autorità.

Per ciò che attiene al criterio di liquidazione del danno alla persona (biologico, esistenziale e morale), si rinvia in primo luogo alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa Raffaele MOLONIA contro SAPA Ass. Spa (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale, adottando piuttosto il sistema del "punto tabellare" da ultimo perfezionato dal Tribunale di Milano: argomentazioni tutte da intendersi qui integralmente richiamate. Deve considerarsi inoltre fatto rinvio, per intero, alle osservazioni sviluppate nella decisione di questa sezione n. 4253 del 12.10.03 in causa VITELLO Maurizio c. SOFIA Giuseppe ed altri (RG

10093/2000) per quanto attiene la tripartizione delle voci di danno alla persona riconoscibili (danno biologico, esistenziale e morale) ed alla relativa tecnica liquidatoria : osservazioni ed integrazioni rese necessarie dai più recenti indirizzi del giudice di legittimità in materia (vedi le decisioni n. 7281, 7282, 7283 del maggio 2003, e le successive sentenze n. 8827 ed 8828 rese nel luglio successivo; nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 dello stesso mese, che ha sostanzialmente confermato l'impianto argomentativo delle cinque citate decisioni).

Passando allo specifico esame del caso in decisione, si osserva che nella relazione, adeguatamente argomentata e persuasiva, la C.T.U. Giovannella Mara ha accertato a carico di Marina Spaccini, un' invalidità permanente del 1 % (valore totale della L.P.: euro 700,38 in riferimento all'età di 53 anni : vedi la pubblicazione Guida al Diritto Suppl. n. 7/2003 sotto la corrispondente colonna delle invalidità) ed una invalidità totale temporanea di giorni 7, parziale al 50% di giorni 10 ed al 25% di giorni 10.

In ordine alle voci di danno alla persona diverse da quelle riguardanti la sfera psico-fisica, ritiene il Giudice, al fine di non cadere nell'arbitrio più totale, di mantenere un raccordo con la valutazione per il danno biologico, senza però rimanere nei ristretti ambiti della tabella liquidatoria edita il 20 gennaio 2004, previste per ipotesi colpose, di ben diversa rilevanza sociale. Appare equo mantenere il raccordo tra la lesione di interessi costituzionalmente garantiti diversi dalla lesione del bene salute con quest'ultimo, in considerazione del fatto che proprio l'incolumità personale costituisce il bene primario, per cui nessun illecito può essere più avvilente dell'aggressione fisica.

In tale ottica, si ritiene di dover quantificare il danno esistenziale in misura pari al doppio del danno biologico permanente, ed il danno morale in un importo pari al quadruplo di quello riconosciuto per l'invalidità temporanea.

La misura del risarcimento spettante per il danno alla persona (biologico, esistenziale e morale) subito dal danneggiato va, in conclusione, determinata sulla base del calcolo che segue:

af

-condanna il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore al pagamento in favore di Spaccini Marina della somma di € 4.852,52, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 1/1/2003 alla data della presente sentenza e gli interessi nella misura legale sulla somma devalutata al 20/7/2003 e via via rivalutata anno per anno fino ad oggi, nonché gli ulteriori interessi legali da oggi fino all'effettivo pagamento;

-condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in € 210,00 per esborsi, € 2.160,00 per diritti ed € 3.180,00 per onorari d'Avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge;



-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U..

Così deciso in Genova il 30/1/2007.

Il Giudice



TRIBUNALE DI GENOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Genova. 18 APR. 2007

18/04/07
fatta ammessione

